



COMUNE DI CISLIANO

Disciplina comunale delle attività di acconciatore

Ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174

Regolamento

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - SCIA
- Art. 6 - Procedimento di verifica
- Art. 7 - Subingresso
- Art. 8 - Superfici minime
- Art. 9 - Orari
- Art. 10 - Tariffe
- Art. 11 - Idoneità igienico-sanitaria
- Art. 12 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Disposizione finale

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Cislano, dell'attività di acconciatore dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.
2. L'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. L'attività professionale di acconciatore, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 2, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto all'Art. 2 comma 7 Legge 17 agosto n. 174/2005 .
4. Il presente regolamento non si applica alle attività di estetica di cui alla legge n. 1/1990.

Art. 2
Normativa di riferimento

1. Le attività di acconciatore sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
 - a) dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - b) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, per le parti compatibili con la legge 174/2005 e fino all'emanazione della legge regionale di disciplina del settore;
 - c) dall' art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 e dall'art. 19 della Legge 241/90;
 - d) dal presente regolamento;
 - e) dal d.p.r. 160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene ai profili procedurali;
 - f) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

Art. 3
Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività di acconciatore possono essere svolte, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
 - a) presso la sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di estetista, come attività distinte o sotto forma di unica società;
 - b) presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti regionali e dai successivi commi 3, 4 e 5.
 - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività presso il domicilio dell'esercente è consentita a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti igienico-sanitari previsti e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall'esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
4. L'attività presso la sede designata dal cliente è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale in caso di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o trattenuto negli istituti di reclusione, sia impossibilitato a recarsi presso le sedi delle attività autorizzate ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell'acconciatore presso il domicilio del cliente.
5. L'attività di acconciatore presso ospedali e luoghi di cura a favore dei degenti, qualora sia esercitata in forma ricorrente, presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi.
6. Ai sensi della legge 174/2005 le imprese di acconciatore:
 - a) possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza necessità di titolo per il commercio al dettaglio, ai sensi del d.lgs. 114/1998;
 - b) possono svolgere, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
7. Presso le attività di acconciatore è ammesso l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d'uso, previo ottenimento di apposito titolo abilitativo per l'attività commerciale.

Art. 4
Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere esercitato da singoli o società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed in tal caso con l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, oppure in altra forma di impresa, nel caso di imprese non artigiane ed in tal caso con l'obbligo di iscrizione al registro imprese.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005, l'esercizio dell'attività di acconciatore necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico-pratico, preceduto da corso di qualificazione o inserimento presso impresa di acconciatore.
3. La qualificazione di cui al presente articolo deve essere posseduta dal titolare dell'impresa individuale per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale; per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria, la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e deve essere in possesso del requisito professionale; per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato.
4. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve sempre essere presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale; per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria, dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i partecipanti al lavoro, oppure tra i familiari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.
5. Il responsabile tecnico, ovvero il soggetto titolare dell'abilitazione professionale, deve garantire la propria presenza nell'esercizio durante gli orari di apertura dello stesso.
6. L'attività può essere svolta esclusivamente in locali che posseggano idoneità igienico sanitaria, anche ai sensi del regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia e che rispettino quanto stabilito dalla legge 09/01/1989 n. 13, dal D.P.R. n. 236 del 14/06/1989 e dalla legge regionale 20/02/1989 n° 6 <norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione>.
7. Nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (legge antimafia) e succ. m & i.

Art. 5
Inizio attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali o dell'attività di acconciatore sono soggette a presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA), accompagnata dagli elaborati necessari tra cui la planimetria dei locali, debitamente quotata con anche il lay out dei locali, e redatta sulla vigente modulistica regionale.
2. Sono altresì soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), il sub ingresso con o senza modifica dei locali, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, oltre che la cessazione dell'attività.
3. La variazione del Direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
4. La presentazione di SCIA regolare (ovvero formalmente corretta) unitamente alla ricevuta del SUAP, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Art. 6
Procedimento di verifica

1. Il responsabile del procedimento effettua le verifiche, anche con l'ausilio di altri uffici o Enti, e può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19 della Legge 241/90.
2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede con l'adozione dei provvedimenti specificati all'articolo 19, comma 3, della legge 241/90.

Art. 7
Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l'attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
4. E fatta salva la facoltà di sospendere l'attività, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 4.

Art. 8 **Superfici minime**

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie stabilita dal regolamento d'igiene tipo della Regione Lombardia.
2. Nell'ipotesi di comprovate difficoltà di carattere edilizio o altri gravi motivi il Comune, sentita la competente Asl, può concedere deroga alla superficie minima.
3. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di sub ingresso ad attività già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

Art. 9 **Orari**

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di acconciatore di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall'esterno dell'esercizio anche quando è chiuso.
2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria stabilita con Ordinanza comunale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. E' in facoltà dell'operatore effettuare orario

ridotto di mezza giornata o una o più chiusure nel corso della settimana, purché ciò sia indicato nel cartello di cui al comma 1.

4. E' facoltà dell'operatore aprire l'esercizio nei giorni domenicali e festivi, salvo diversamente disposto con ordinanza.
5. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
6. Le attività di acconciatore esercitate congiuntamente a quelle di estetica in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all'attività prevalente.

Art. 10 **Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall'interno sia dall'esterno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.
2. Devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico e per gli organi di controllo l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali e la SCIA.

Art. 11 **Idoneità igienico-sanitaria**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nel regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia e nei regolamenti urbanistici locali.
2. Il personale addetto all'esercizio dell'attività, compreso il titolare dell'autorizzazione deve essere risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico-sanitario, prevista dalla competente A.S.L.

Art. 12 **Sospensione e cessazione dell'attività**

1. Il responsabile del SUAP ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.

2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita SCIA ai sensi dell'articolo 5.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività fino ad un anno, con possibilità di proroga di ulteriore 6 mesi, decorso il quale qualora non sia stata ripresa, l'attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell'articolo 5.
5. Della sospensione di cui al comma 4, della riattivazione, così come dell'eventuale cessazione dell'attività è dato avviso al SUAP comunale contestualmente e non oltre 30 giorni dal suo inizio.

Art. 13 **Sanzioni**

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 5 della legge 174/2005, alle violazioni in materia di esercizio dell'attività di acconciatore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2580,00 ad €. 5000,00, con le modalità di cui alla legge 689/81, per le ipotesi di esercizio in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005.
2. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/00, con le seguenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 14 **Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Cisliano con deliberazione consiliare n. 47 del 15/11/2004 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.